



	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO	
	Composta da	
	TONOLO Marta Presidente	
	ANGIONI Roberto Consigliere	
	ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di conto iscritto al n.32132 del registro di Segreteria avente ad	
	oggetto il conto giudiziale n.73139 dell’agente contabile Giorgia Fant, quale	
	agente del Comune di San Vito di Cadore (BL) per l’esercizio 2020	
	(1.7/31.8.2020), depositato il 27 luglio 2021;	
	Vista la relazione n.353/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in	
	data 29 luglio 2024;	
	Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;	
	Uditi all’ udienza del 14 novembre 2024, celebrata con l’assistenza del	
	segretario d.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del Cons.	
	Daniela Alberghini, Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona	
	del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, come da	
	verbale.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	Con relazione di deferimento n.353 in data 29 luglio 2024 il Magistrato	

istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.73139 reso da Giorgia Fant, quale agente interno della riscossione del Comune di San Vito di Cadore (BL), relativo agli incassi per l' imposta di soggiorno dell'esercizio 2020 per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che il conto giudiziale, sotto il profilo formale, risultava redatto su modello conforme al mod. 21 del d.P.R. n. 194/1996, era sottoscritto dall'agente, che lo aveva vistato anche nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.

Considerava, inoltre, che l'Ente, con nota del 14.06.2024, aveva precisato, con riferimento alla parificazione del conto in esame, che *"si ritiene che l'adempimento possa considerarsi assolto con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della Gestione anno 2020"*, avvenuta con Delibera del C.C. n. 20 del 31.05.2021, mentre, con riferimento alla nomina dell'agente contabile, che *"la dipendente è da considerarsi agente contabile di fatto in quanto non ci sono formali provvedimenti di nomina. La dipendente era la Responsabile dell'Area Contabile di cui fa parte l'Ufficio Tributi a cui è assegnata la gestione degli adempimenti legati all'Imposta di soggiorno. In quei due mesi l'Ufficio era rimasto scoperto a causa delle dimissioni della dipendente Augusto Michelina"*.

Il Magistrato riferiva che sotto il profilo sostanziale, il conto esponeva "Riscossioni", per l'importo complessivo di €. 12.130,00 mentre i "Versamenti" erano a zero.

Dall'esame dei conti presentati dalle 90 strutture ricettive, non allegati al conto riassuntivo ma acquisiti in istruttoria, risultavano invece riscossi nell'esercizio complessivamente 36.807,00 euro.

A tale proposito il Responsabile del Settore Contabile del Comune di San Vito di Cadore, Dott.ssa Giorgia Fant, con nota del 14.06.2024, aveva precisato che: *“i conti della gestione per ciascun esercizio, trasmessi da parte del Comune di San Vito di Cadore, sono stati redatti sulla base dei dati contabili a disposizione dell’Ente, aggiungendo gli importi mensili delle reversali di incasso delle somme versate a titolo di imposta di soggiorno nell’esercizio di riferimento. Tale calcolo, oltre a riflettere la reale entità dei riversamenti eseguiti in favore dell’Ente per ciascun esercizio, supera le criticità ascrivibili alla condotta dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale (i gestori delle strutture ricettive) e derivanti dall’omessa o ritardata resa del conto ovvero dalla resa di conti compilati in modo approssimativo od errato”*.

Dall’esame dei conti delle strutture, infatti, emergeva che: a) in molti di questi non erano stati indicati i versamenti in Tesoreria mancando i riferimenti al numero di quietanza; b) in alcuni casi risultavano versati nel 2018 importi riscossi nell’esercizio precedente; c) in altri, gli importi totali non corrispondevano a quelli riscossi nel corso dell’esercizio 2018 ed infine; d) numerosi conti non risultavano sottoscritti dagli agenti contabili né vistati dal Comune di San Vito di Cadore.

Risultando il conto sottoscritto dall’agente e parificato dallo stesso nella diversa veste di Responsabile del Servizio economico e finanziario, doveva ritenersi violato il principio di alterità, che impone la separazione tra controllore e controllato.

Il conto, poi, non era corredato dalla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, del c.g.c..

Rilevava, infine, il Magistrato che si trattava di un conto di ultima gestione, limitato al periodo 1 luglio/31 agosto, ma che non risultava essere stato redatto alcun verbale di passaggio delle consegne.

Concludeva, pertanto, per la irregolarità della gestione.

Con decreto in data 30 luglio 2024, veniva fissata l'udienza del 14 novembre 2024 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di San Vito di Cadore provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e del decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 2 settembre 2024.

L'agente non depositava memorie.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero riteneva non superate le irregolarità contestate, concludendo per l'irregolarità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conto sottoposto all'esame del Collegio è quello relativo alla riscossione dell'imposta di soggiorno del Comune di San Vito di Cadore per il periodo 1 luglio/31 agosto dell'esercizio 2020, riassuntivo, come è emerso in istruttoria, degli incassi effettuati da 90 gestori di strutture ricettive presenti nel territorio comunale.

Il conto, quindi, è stato redatto ai sensi dell'art. 140, primo comma, ultima parte, del c.g.c., ai sensi del quale *"I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata"*.

Gli effetti della previsione normativa (coerentemente alla *ratio* della sua introduzione: si vedano, a tal proposito, le osservazioni all'art. 140 dello schema di

codice formulate dalle Sezioni Riunite di questa Corte: *“inoltre, dovrebbe rendersi possibile il raggruppamento e la presentazione di conti giudiziali dei contabili di gestione della stessa specie riunendoli in conti riassuntivi da parte della stessa amministrazione interessata”* SSRR in sede di controllo n. 4/Cons/2016) si esauriscono sul piano operativo, in quanto la disposizione consente la presentazione di un documento riepilogativo, una elencazione, cioè, di tutti i conti giudiziali della medesima specie che, tuttavia, restano indipendenti tra loro e rispetto allo stesso conto riassuntivo.

Indipendentemente dal modello utilizzato (in assenza di uno legale), quindi, la funzione del “conto riassuntivo” è unicamente quella di unificare in un unico prospetto i conti giudiziali accomunati dal fatto di avere ad oggetto gestioni omogenee, senza che ciò faccia venir meno l’individualità della singola gestione, e correlativamente, la responsabilità dell’agente.

Il “conto riassuntivo”, quindi, deve consentire l’identificazione delle singole gestioni rappresentate nei conti riepilogati: il redattore del conto unico non assume la veste di agente contabile (non avendo il “maneggio” del denaro, né ponendo in essere alcuna gestione) e attraverso la compilazione del conto non rappresenta alcuna gestione, ma si limita a formare un elenco delle singole (ed individuali) gestioni di cui i conti presentati dagli agenti sono rappresentazione, parificandole nel loro complesso proprio in ragione della sostanziale omogeneità dell’oggetto.

Non si tratta, inoltre -come peraltro correttamente rilevato dalla stessa agente- di una gestione plurisoggettiva secondo lo schema agente principale/subagente (art. 192 reg. cont. Stato) in cui l’agente principale si pone in un rapporto diretto con l’ente fungendo da

intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli agenti secondari che, appunto, confluiscono (“si concentrano”) in quella dell’agente principale, con la conseguenza che eventuali irregolarità di un subconto (“da unirsi a corredo di quello principale”) sono ostative all’approvazione del conto principale.

Né può ritenersi che tra i gestori delle strutture ricettive incaricati della riscossione dell’imposta di soggiorno e il compilatore del “conto riassuntivo” intercorra un rapporto analogo a quello previsto dall’altro schema legale di gestione plurisoggettiva (art. 188 reg. cont. Stato) consistente nell’avvalimento “nel proprio ufficio” di “cassieri, impiegati o commessi”, per la più che ovvia ragione che il compilatore del conto riassuntivo non è l’incaricato della riscossione dell’imposta, né vi riveste alcun ruolo, neppure strumentale o secondario.

La fattispecie in esame, invece, si riporta allo schema previsto dall’art. 625 del reg. cont. Stato per i consegnatari erariali: *“I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per provincie o compartimenti a cura delle intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali. In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati”*. Ciò, peraltro, nel caso in esame non è avvenuto.

Tale carenza, tuttavia, pur configurando, in sé, un profilo di irregolarità, nello specifico assume un rilievo secondario in considerazione del fatto che il conto presenta un assorbente profilo di inammissibilità.

2. Osserva, infatti, il Collegio che non vi può essere dubbio, in base alla

disciplina *ratione temporis* applicabile, circa la qualificazione come agente contabile, in materia di imposta di soggiorno, del gestore della struttura ricettiva: *“I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”*.(SS.RR. n. 22/2016/QM).

Il regolamento comunale sull’imposta di soggiorno (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 6.3.2012, modificato con delibera n.21 del 28 giugno 2013) all’art. 3, comma 2, prevede, infatti, che *“Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta”*

L’art. 7, poi, prevede che il gestore della struttura ricettiva *“provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Vito di Cadore”* (comma 1) e ciò *“entro il trenta del mese di gennaio di ogni anno dell’imposta incassata e relativa al periodo giugno dicembre, ed entro il trenta del mese di maggio di ogni anno dell’imposta incassata e relativa al periodo dicembre – aprile (..)”* (comma 2).

Dunque, la qualità di agente contabile per la riscossione dell’imposta di soggiorno nel Comune di San Vito di Cadore è rivestita da ciascun gestore di struttura ricettiva che, quindi, è singolarmente ed autonomamente

tenuto alla resa del conto giudiziale relativo alla propria gestione alla chiusura dell'esercizio, ai fini della parifica, dell'approvazione e del successivo deposito presso la Sezione, nei termini ed in conformità agli artt. 139 e 140 c.g.c..

3. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la circostanza che, in corso di esercizio, vi sia stata una successione nella titolarità dell'Ufficio tributi (dalla quale discendeva, in via di fatto, il compito di redigere il conto riassuntivo della riscossione dell'imposta di soggiorno) tra dipendenti del Comune di San Vito di Cadore non determina affatto l'obbligo, per ciascuno di essi, di redazione di separati conti giudiziali per il periodo in cui ha rivestito la qualità di responsabile dell'ufficio né tantomeno di redazione di un verbale di passaggio delle consegne, proprio in ragione del fatto che quello riassuntivo non è un conto rappresentativo di una gestione propria dell'agente che lo ha redatto, ma si tratta di una mera modalità organizzativa del deposito di autonomi conti (questi sì) rappresentativi di gestioni omogenee.

Tale obbligo incombe, invece, -e sempre nel caso in cui vi sia stato un avvicendamento- esclusivamente in capo a coloro che abbiano avuto una gestione (il "maneggio del denaro") e, quindi, nel caso di specie, ai gestori delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 612, comma 1 e 2, RD 870/1924 (*"Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione"*).

Per le medesime ragioni, inoltre, la circostanza che il conto riporti la sottoscrizione della d.ssa Giorgia Fant quale “agente” e il visto di regolarità apposto dalla stessa nella qualità di Responsabile del Servizio Economico e Finanziario non può configurarsi come violazione del principio di alterità.

4. Tutto ciò considerato, il conto, riassuntivo delle gestioni degli agenti contabili incaricati della riscossione dell’imposta di soggiorno per il Comune di San Vito di Cadore deve essere dichiarato inammissibile.

5. Quanto all’omesso deposito della relazione prevista dal secondo comma dell’art. 139 c.g.c. osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l’obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l’attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l’ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *“la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all’agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa*

dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Tuttavia, la mancata redazione e deposito della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., non possono essere addebitati all'agente contabile bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32132** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile del Comune di San Vito di Cadore (BL) Giorgia Fant relativo al conto n. 73139 depositato il giorno 27 luglio 2021, lo dichiara inammissibile.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

